

COMUNE DI TERNI

PROVINCIA DI TERNI

REGOLAMENTO SULL'ATTIVITA' TRIBUTARIA



- Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 241 del 3 luglio 2006. Entrato in vigore dal 1° gennaio 2007.
- Modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 98, del 29.03.2007, con effetto dal 1° gennaio 2007.
- Modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 120, del 30.04.2010, con effetto dal 1° gennaio 2010.
- Modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31.01.2011 e dalla Deliberazione n. 135 del 15.06.2011, con effetto dal 1° gennaio 2011;
- Modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 09.07.2012, con effetto dal 1° gennaio 2012;
- Modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 08.09.2014, con effetto dal 1° gennaio 2014.

INDICE

PARTE PRIMA

CARTA DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

TITOLO I – Collaborazione tra amministrazione e contribuente - tutela della buona fede

Articolo 1- Principio di collaborazione

Articolo 2 – Tutela della buona fede

TITOLO II – Semplificazione degli adempimenti tributari e conoscenza degli atti

Articolo 3 – Esercizio della autonomia regolamentare comunale

Articolo 4 – Modelli di dichiarazione e di comunicazione

TITOLO III- Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

Articolo 5 – Modifiche ai regolamenti comunali

TITOLO IV – Efficacia delle disposizioni tributarie

Articolo 6 – Regolamenti sulle entrate tributarie

Articolo 7 – Termini per le obbligazioni tributarie

TITOLO V – Tutela dell'integrità patrimoniale

Articolo 8 – Compensazione

Articolo 9 – Importi minimi per versamenti e rimborsi

TITOLO VI – Diritto all'informazione

Articolo 10 – Conoscenza degli atti

Articolo 11 – Principio del contraddittorio

Articolo 12 – Regolamenti e tariffe

Articolo 13 – Informazioni legislative

Articolo 14 – Diritto all'accesso

Articolo 15 – Divieto di divulgazione dei dati del contribuente

TITOLO VII – Procedimento tributario

Articolo 16 – Requisiti degli atti tributari

Articolo 17 – Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale

Articolo 18 – Nullità degli atti dell'amministrazione comunale

Articolo 19 – Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

Articolo 20 – Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

Articolo 21 – Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

Articolo 22 – Esercizio del potere di autotutela facoltativa

Articolo 23 – Riscossione dei tributi comunali

Articolo 24 – Interessi e spese

Articolo 25 – Accordi di ristrutturazione dei debiti

TITOLO VIII – Verifiche e controlli

Articolo 26 – Verifiche e controlli

Articolo 27 – Richieste di documentazioni o informazioni ed accessi

TITOLO IX – Diritto d'interpello

Articolo 28 – Interpello

Articolo 29 – Contenuto dell'istanza di Interpello

Articolo 30– Effetti dell'istanza di Interpello

PARTE SECONDA DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 31 – Rateizzazione

Articolo 32 – Istanze ed impugnazioni

Articolo 33 – Affidamento esterno della gestione del tributo

Articolo 34 – Conciliazione giudiziale

Articolo 35 – Stanziamenti

Articolo 36 - Assenza o impedimento del Funzionario responsabile

Articolo 37 – Affidamento esterno della gestione del tributo

Articolo 38 – Sanzioni

PARTE I

CARTA DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

TITOLO I

Collaborazione tra amministrazione e contribuente

Tutela della buona fede

Articolo 1

Principio di collaborazione

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Il Comune, sulla base delle risorse disponibili, adotta le iniziative opportune per favorire l'adempimento delle obbligazioni tributarie da parte dei contribuenti, garantendo uno sportello con finalità informative e di ricezione delle denunce e altri atti e documenti presentati dai contribuenti. In caso di affidamento a soggetto esterno della riscossione e accertamento di tributi comunali, i contribuenti potranno rivolgersi allo sportello di tale soggetto.

Articolo 2

Tutela della buona fede

1. Non sono irrogate sanzioni né applicati interessi moratori nel caso in cui il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni ovvero errori del Comune.
2. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma violata o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.
3. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sul diritto di interpello, non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti formali del Comune o dell'amministrazione finanziaria¹. La presente disposizione non si applica in caso di mere indicazioni verbali fornite dai dipendenti dell'Ente.

¹ Il riferimento è alle circolari o risoluzioni ministeriali ed alle istruzioni alla compilazione della dichiarazione IMU.

TITOLO II

Semplificazione degli adempimenti tributari e conoscenza degli atti

Articolo 3

Esercizio della autonomia regolamentare comunale

1. Nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, il Comune rispetta il principio che le obbligazioni tributarie comunali debbano esser assolte con il minor numero di adempimenti possibili e nelle forme meno costose e più agevoli per il contribuente.

Articolo 4

Modelli di dichiarazione e di comunicazione

1. Il funzionario responsabile del tributo approva con propria determinazione i modelli di dichiarazione e di istruzione, per i quali non vi sono modelli ministeriali già adottati, curandone la redazione in modo che siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria.

2. I modelli di dichiarazione dei tributi comunali, completi delle relative istruzioni, sono messi a disposizione del contribuente, in tempo utile, presso l'ufficio competente.

TITOLO III

Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

Articolo 5

Modifiche ai regolamenti comunali

1. Le modifiche ai regolamenti tributari debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

2. Ogni qualvolta il Consiglio comunale modifichi un regolamento tributario, il Dirigente della competente Direzione provvede alla redazione dei testi dei regolamenti completi delle modifiche approvate.

TITOLO IV

Efficacia delle disposizioni tributarie

Articolo 6

Regolamenti sulle entrate tributarie

1. I regolamenti comunali che disciplinano le entrate tributarie sono approvati con deliberazione del Consiglio comunale non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. Tali regolamenti anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui al precedente comma, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Articolo 7

Termini per le obbligazioni tributarie

1. Con apposita deliberazione, la Giunta comunale può sospendere o differire i termini ordinari di versamento dell'imposta in presenza di situazioni particolari che rendano necessaria la modifica del termine per favorire il corretto adempimento dell'imposta anche in recepimento di interventi legislativi nazionali.

TITOLO V

Tutela dell'integrità patrimoniale

Articolo 8

Compensazione

1. Le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso di tributi comunali possono, su richiesta da presentare all'Ufficio competente, essere compensate con gli importi dovuti a titolo del medesimo tributo per cui il rimborso stesso è stato riconosciuto.
2. La compensazione può effettuarsi sia per somme dovute a titolo di imposta o tassa, che per sanzioni ed interessi. Il contribuente, a pena di inammissibilità dell'istanza di compensazione, deve specificare esattamente con quali somme intende compensare il rimborso a lui spettante.
3. Il presente articolo non si applica ai tributi per i quali l'Ente abbia affidato l'attività di accertamento e riscossione ad un soggetto esterno.

Articolo 9

Importi minimi per versamenti e rimborsi

1. Gli importi minimi, fino a concorrenza dei quali i versamenti dei tributi comunali non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi, sono indicati nei regolamenti comunali riferiti agli specifici Tributi.

TITOLO VI

Diritto all'informazione

Articolo 10

Conoscenza degli atti

1. Ferme le vigenti disposizioni legislative in materia di notifica degli atti tributari, il Comune assicura la effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con busta riportante la dicitura "Riservata personale", o mediante notificazione a mezzo dei messi comunali ovvero a mezzo PEC (posta elettronica certificata). Il Comune, quando si avvale del servizio postale per la notificazione dei propri atti in materia tributaria, opera con le modalità previste per la notificazione degli atti giudiziari. Anche in tale ipotesi l'ufficio competente può avvalersi della struttura operativa dei messi comunali.
2. Gli atti vengono comunicati al luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale risulta dalle informazioni in possesso del comune, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare ovvero presso il domicilio digitale. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
3. La ripetizione delle spese di notifica avviene secondo le disposizioni fissate, tempo per tempo, con Decreto del Ministro delle Finanze.
4. L'amministrazione comunale si impegna ad attuare modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario e della posta elettronica, anche non certificata.

Articolo 11

Principio del contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati che sono nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
 - b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;

- c) il rigetto, anche parziale², delle richieste di rateazione;
 - d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - g) il rigetto delle istanze di cui ai successivi articoli 20 e 21;
 - h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva³.
4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.
6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche Imu aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.
8. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
- a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.
9. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
10. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.

² Il caso si presenta quando viene concessa una durata della rateazione inferiore a quella richiesta dal contribuente.

³ Ad esempio, per le omesse dichiarazioni Tari relative alle utenze domestiche e non domestiche laddove la determinazione della base imponibile è prontamente ottenibile dall'incrocio con i dati catastali.

11. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472⁴

Articolo 12 ***Regolamenti e tariffe***

1. Il Comune assume tutte le iniziative necessarie a garantire la completa ed agevole informazione in ordine alle disposizioni tributarie comunali, mettendo a disposizione dei contribuenti, per la consultazione, i testi dei regolamenti e delle deliberazioni di approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta presso l'ufficio competente. Il rilascio di copie è comunque soggetto ai diritti previsti dalle disposizioni dell'Ente.
2. Il Comune rende disponibili gratuitamente i testi dei documenti di cui al primo comma sul proprio sito internet istituzionale.

Articolo 13 ***Informazioni legislative***

1. Il Comune assume le iniziative necessarie per consentire la conoscenza delle disposizioni legislative in materia di tributi comunali, relativamente alle obbligazioni a carico dei contribuenti, mettendone i testi a disposizione degli stessi presso gli uffici competenti.

Articolo 14 ***Diritto all'accesso***

1. Il contribuente ha diritto di accedere gratuitamente alle informazioni in possesso dell'amministrazione in ordine alla sua posizione tributaria. Il rilascio di copie è comunque soggetto ai diritti previsti dalle disposizioni dell'Ente.

Articolo 15 ***Divieto di divulgazione dei dati del contribuente***

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. E' fatto divieto all'amministrazione comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

⁴ Essendo iniziata l'attività di controllo di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza.

TITOLO VII

Procedimento Tributario

Articolo 16

Requisiti degli atti tributari

1. Gli atti di liquidazione, accertamento ed irrogazione di sanzioni devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. Sono esclusi dall'obbligo di allegazione gli atti normativi e gli altri atti di carattere generale soggetti a pubblicazione con le modalità previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comprese le deliberazioni di approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta.
2. Gli atti di cui al primo comma devono contenere:
 - a) l'indicazione dell'ufficio presso cui ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'indicazione dell'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
 - d) il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli atti tributari sono redatti nel rispetto del principio di chiarezza e motivazione, e sono sottoscritti, dal funzionario responsabile del tributo o dal suo delegato, con firma autografa ovvero con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del art 1 comma 87 L. 549/1995.
4. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

Articolo 17

Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.

3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 15, comma 2, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

Articolo 18

Nullità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito

Articolo 19

Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale⁵.

Articolo 20

Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui all'articolo 7, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 21

Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di

⁵ Similmente a quanto disposto dall'Articolo 43, comma 3, d.P.R. 600/1973

giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - b) errore sull'individuazione del tributo;
 - c) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
 - d) errore sul presupposto d'imposta;
 - e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
 3. Ai sensi dell'articolo 10-*quater*, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
 4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *g-bis*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 22

Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 20, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *g-ter*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Si applica il comma 3 dell'articolo 20.

Articolo 23

Riscossione dei tributi comunali

1. Salvo diversa disposizione di legge, la riscossione spontanea dei tributi viene gestita direttamente dal Comune. Il versamento da parte del contribuente avviene, di norma, nel conto corrente aperto per ciascun tributo dal Comune oltre che, nei casi previsti dalla vigente normativa, mediante modello F24 (ovvero secondo le modalità previste dalla vigente normativa). Il Comune potrà prevedere anche l'utilizzo di sistemi alternativi (pagamenti telematici, ecc.).
2. Ai fini del comma precedente, si considera riscossione spontanea sia quella che avviene mediante versamenti diretti dei contribuenti alle scadenze ordinariamente previste dalla normativa vigente o in sede

di ravvedimento operoso, sia quella che consegue al pagamento spontaneo degli atti impositivi notificati dall'Ente.

3. Il Comune può deliberare l'affidamento in concessione a soggetti terzi abilitati, nel rispetto dei presupposti e delle procedure selettive previste dalla normativa vigente, tutte o alcune fasi della attività di gestione, accertamento e riscossione volontaria e/o coattiva dei tributi. Il concessionario provvede alla riscossione e rendicontazione nei modi previsti dalla legge e dagli accordi negoziali contenuti nella convenzione di affidamento della concessione.

4. Per i tributi di cui l'Ente, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ha già affidato l'accertamento e la riscossione a soggetto esterno, sino alla scadenza dei rapporti in essere, resta comunque salvo quanto previsto dai relativi atti deliberativi e dai conseguenti capitoli/convenzioni.

5. La riscossione coattiva è svolta dal Comune, o dal soggetto cui sia stato deliberato l'affidamento delle relative funzioni ai sensi dell'Articolo 52, comma 5 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo quanto disposto dal vigente regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

6. In caso di gestione diretta dei tributi il Comune, dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.

Articolo 24

“Interessi e spese”

1. Ai sensi del comma 165, Articolo 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, la misura annua degli interessi applicabili ai tributi comunali è fissata nella misura di 2 punti percentuali in più del tasso di interesse legale.

2. Gli interessi decorrono dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento del tributo o maggior tributo accertato, con maturazione giorno per giorno, e fino alla data in cui viene emesso l'avviso di accertamento. In sede di riscossione coattiva, gli interessi decorrono dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento del tributo o maggior tributo accertato, con maturazione giorno per giorno, sino alla data in cui è emessa l'ingiunzione di pagamento o, in caso di iscrizione a ruolo, fino alla data di consegna all'agente della riscossione.

3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a titolo di rimborso, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

4. Le spese di notifica degli atti impositivi sono addebitate ai contribuenti negli stessi.

Articolo 25

Accordi di ristrutturazione dei debiti

1. Ferma restando l'impossibilità di ricorrere alla transazione dei debiti fiscali, il Funzionario responsabile del tributo, qualora il contribuente proponga il pagamento parziale del Comune nell'ambito di una proposta di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi delle norme disciplinanti detto istituto previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (“Legge Fallimentare”) e il D.Lgs 12/01/2019, n. 14 (“Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”), effettua una verifica preventiva della sussistenza dell'interesse pubblico e della convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria fallimentare.

2. A tal fine la proposta di accordo presentata al Comune, accompagnata dall'attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano predisposta da un professionista indipendente, secondo le previsioni di legge, deve espressamente evidenziare la convenienza del trattamento proposto rispetto ad alternativi strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ed, in ogni caso, l'idoneità dell'accordo a impedire e superare lo stato di crisi e di insolvenza. In particolare, dalla stessa deve altresì evincersi che, in caso di mancata adesione del Comune all'accordo, il debitore non potrebbe far ricorso alla procedura di cui all'Articolo 57 del D.Lgs 14/2019, in quanto non potrebbe assicurare l'integrale pagamento del credito comunale, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.
3. Nel contenuto della proposta la percentuale ed i tempi di pagamento non possono essere differenziati, inferiori e comunque meno vantaggiosi rispetto a quelli destinati a creditori aventi un privilegio pari o inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli del Comune.
4. L'adesione del funzionario responsabile all'accordo è possibile solo nel caso in cui lo stesso preveda che il credito complessivo sia pagato in misura non inferiore al 20% del suo ammontare totale.
5. Non è altresì ammessa l'adesione all'accordo qualora non risulti dall'attestazione del professionista indipendente che la mancata adesione comunale è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali necessarie al fine dell'omologazione di cui agli Articoli 57 e 61 del D.Lgs 12/01/2019, n. 14, nonché comporti l'inidoneità degli Accordi ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei o dissenzienti nel rispetto dei termini di cui all'Articolo 57 comma 3 del menzionato Decreto Legislativo.
6. La stipulazione dell'accordo dovrà tassativamente contemplare la risoluzione di diritto dello stesso qualora il debitore non esegua integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti, con conseguente automatico ed immediato recupero del diritto del Comune di procedere individualmente con azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore per il credito originariamente vantato al netto dei pagamenti ricevuti.
7. Il pagamento del credito può essere previsto anche in forma rateizzata per un periodo massimo non superiore a quello previsto per la rateizzazione dei crediti tributari disciplinata dal vigente regolamento per la riscossione coattiva.
8. L'adesione all'accordo deve essere preceduta dalla predisposizione da parte del funzionario responsabile di una apposita relazione che evidenzi la sussistenza dell'interesse pubblico all'accordo e la convenienza dello stesso e, in particolare, la potenziale perdita integrale del credito in caso di mancata adesione ed il rispetto delle misure sopra indicate. È facoltà del funzionario responsabile, ove ritenuto necessario, richiedere una relazione ad un soggetto indipendente, che verifichi le condizioni di convenienza dell'accordo. In ogni caso l'adesione all'accordo deve essere preceduta dal parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, previa valutazione degli effetti finanziari, economici e patrimoniali dell'operazione e della compatibilità della stessa con il mantenimento degli equilibri di bilancio.

TITOLO VIII

Verifiche e controlli

Articolo 26

Verifiche e controlli

1. I controlli finalizzati al recupero della evasione tributaria possono essere effettuati sulla base di criteri annualmente stabiliti dalla Giunta Comunale, sulla base della capacità operativa dell'ufficio, in relazione

alla struttura organizzativa.

Articolo 27

Richieste di documentazioni o informazioni ed accessi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di liquidazione ed accertamento, l'Amministrazione può praticare accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria, nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali sono oggetto di apposito verbale di cui viene consegnata o spedita copia al contribuente.
2. Gli accessi, le ispezioni e le verifiche si svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti, adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio dell'attività e con modalità tali da recare la minore turbativa possibile.
3. Al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente stesso. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'Articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

TITOLO IX

Diritto di interpello

Articolo 28

Interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa concernente i tributi comunali, può inoltrare all'Amministrazione Comunale istanza di interpello riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali.
2. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di cui al comma 1, prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
3. L'istanza di interpello può essere presentata anche da soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. L'istanza di interpello deve essere presentata per iscritto, in carta libera, mediante consegna al protocollo dell'Ente – che ne rilascia ricevuta sulla copia – o spedita in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
5. L'istanza di interpello deve essere indirizzata al funzionario responsabile del tributo a cui la stessa si riferisce. In caso di tributo il cui accertamento e riscossione sia stato affidato ad un soggetto esterno, la domanda deve essere indirizzata a tale soggetto, che al momento della risposta ne invierà contestualmente copia per conoscenza al Comune.
6. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

Articolo 29

Contenuto dell'istanza di Interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
 - c) l'indicazione del domicilio del contribuente o dei recapiti telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intende adottare, nonché l'indicazione del periodo di imposta cui l'istanza si riferisce;
 - e) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
2. La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio.
3. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione non in possesso dell'Amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facoltà per l'Ente di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti.
4. Quando non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, l'Amministrazione comunale può chiedere al contribuente di integrare la documentazione. In tal caso il termine di cui all'articolo 29 inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa, consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello. La mancata integrazione della documentazione entro il termine di 60 giorni dalla richiesta comporta l'improcedibilità dell'istanza di interpello.

Articolo 30

Effetti dell'istanza di Interpello

1. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
2. Il funzionario responsabile del tributo risponde per iscritto entro 120 giorni, nelle forme previste per la notificazione degli avvisi di accertamento del tributo in oggetto. Tale risposta, che deve essere motivata, è per il Comune vincolante, con esclusivo riferimento al contribuente istante e limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Amministrazione comunale, che esplica efficacia nei confronti del contribuente a partire dal momento in cui la stessa gli è

notificata nelle forme di cui al primo periodo del presente comma.

3. Il termine di 120 giorni di cui al comma 2) è sospeso tra il 1 ed il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno non festivo successivo.
4. Qualora la risposta dell'Amministrazione non pervenga al contribuente entro il termine di 120 giorni, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
5. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta fornita dall'ufficio, anche se desunta ai sensi del comma precedente, è nullo.
6. Qualora la risposta dell'ufficio pervenga al contribuente oltre il termine di 120 giorni, questa equivale a rettifica dell'assenso formatosi tacitamente con il decorso del termine, ed obbliga il contribuente a conformarsi per tutti i comportamenti posti in essere successivamente alla ricezione della risposta stessa.
7. Nel caso in cui l'istanza di interpello, formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'Amministrazione comunale può rispondere collettivamente attraverso una determinazione del Funzionario Responsabile del tributo. La determinazione deve essere portata a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei.
8. Il termine di 120 giorni assegnato per la risposta decorre:
 - nel caso di consegna diretta o trasmissione a mezzo PEC, dalla data in cui l'istanza di interpello è assunta al protocollo dell'Ente;
 - in caso di spedizione a mezzo servizio postale, dalla data in cui è sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata spedita l'istanza;
 - nel caso di successiva regolarizzazione, dalla data in cui l'istanza è sottoscritta;
 - in caso di richiesta di integrazione della documentazione, dalla data in cui l'ufficio richiedente riceve la documentazione integrativa
9. La risposta è adottata dal funzionario responsabile del tributo cui la stessa si riferisce.
10. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

PARTE II

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 31 ***Rateizzazione***

Il contribuente, con motivata e documentata istanza, può richiedere la rateizzazione dei propri debiti tributari derivanti da atti di accertamento e/o irrogazione di sanzioni, secondo quanto previsto dal vigente regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 32

Istanze ed impugnazioni

1. I contribuenti che abbiano ricevuto un atto di accertamento e/o irrogazione di sanzioni o rimborso relativo a tributi comunali, qualora lo ritengano illegittimo o errato, possono presentare apposita istanza di revisione all'ufficio che ha emesso l'atto, affinché provveda alla rettifica o all'annullamento in sede di autotutela.
2. La presentazione dell'istanza non sospende i termini per il ricorso giurisdizionale che, in ogni caso, anche qualora non vi sia risposta da parte dell'Ente, deve essere proposto avanti alla Corte di Giustizia tributaria di I grado nei tempi, nei modi e per gli atti stabiliti dalla legge. Gli adempimenti relativi al contenzioso, sono svolti dall'Ufficio competente tramite apposita struttura come da funzionigramma.

Articolo 33

Affidamento esterno della gestione del tributo

1. In caso di affidamento in concessione dell'attività di accertamento e riscossione di un tributo ad un soggetto esterno all'Ente, a questi spetta la legittimazione a resistere in giudizio nei ricorsi proposti dai contribuenti avverso atti relativi al tributo affidato.
2. In caso di notificazione del ricorso anche al Comune, l'Ente valuta l'opportunità di costituirsi in giudizio anche in relazione agli aspetti di diritto della controversia.

Articolo 34

Conciliazione giudiziale

1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia. All'istituto della Conciliazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 48, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2. La proposta di conciliazione e l'eventuale accordo conciliativo sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

Articolo 35

Stanziamenti

1. Ai sensi dell'Articolo 1, comma 1091, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, è istituito un compenso incentivante a favore del personale dell'ufficio tributi, da finanziarsi sul gettito dell'Imposta Municipale Propria (IMU). La misura e la disciplina per l'erogazione di tale incentivo è stabilita dalla Giunta comunale.
2. La misura e la disciplina per l'erogazione dei premi per i funzionari nei giudizi sulla fiscalità locale è stabilita con apposito regolamento.

Articolo 36

Assenza o impedimento del Funzionario responsabile

1. In caso di assenza o impedimento del Funzionario responsabile di un tributo, le relative funzioni sono svolte dal funzionario da questi delegato alla gestione del tributo stesso.

Articolo 37

Affidamento esterno della gestione del tributo

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai tributi per i quali l'Ente abbia affidato in concessione l'attività di accertamento e riscossione ad un soggetto esterno. In tal caso, il soggetto che ha ricevuto l'affidamento individua tra i propri dipendenti il soggetto cui spettano le attribuzioni proprie del funzionario responsabile del tributo, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al quale compete, pertanto, anche la sottoscrizione degli atti di gestione del tributo.

2. In tutti i casi in cui norme legislative o regolamentari, compreso il presente regolamento, fanno riferimento al funzionario responsabile del tributo, si intende che tale riferimento sia fatto, nel caso di affidamento esterno, al dipendente individuato dal soggetto esterno di cui al primo comma.

3. Nel caso non si proceda all'individuazione di un dipendente a norma del comma 1, le attribuzioni del funzionario responsabile del tributo spettano al legale rappresentante del soggetto esterno gestore del tributo.

Articolo 38

Sanzioni

1. Le sanzioni relative all'attività di liquidazione e accertamento dei tributi comunali sono irrogate dal funzionario responsabile del tributo o dal suo delegato, nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. 14.06.2014, n. 87, per le violazioni commesse a partire dal 01.09.2024, mentre per le violazioni commesse in data anteriore, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 18.12.1997, n. 471.

2. per le violazioni commesse in data antecedente al 01.09.2024, risulta applicabile, laddove ne sussistano le condizioni, il comma 5 dell'Articolo 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

3. per le violazioni commesse in data successiva al 01.09.2024 il D.lgs 87 14.06.2024 rende inapplicabile l'istituto del cumulo giuridico delle sanzioni ai tributi comunali.